

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 870

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTONI e DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1994

Sospensione delle regole del trattamento penitenziario.
Abolizione del termine di efficacia

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1976, n. 354, al secondo comma, introdotto dall'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 506, stabilisce che il Ministro di grazia e giustizia, anche a richiesta di quello dell'interno, ha facoltà di sospendere in tutto o in parte nei confronti dei detenuti per taluni delitti connessi alla criminalità organizzata, l'applicazione delle normali regole di trattamento penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 349 del 28 luglio 1993, ha avallato la legittimità costituzionale della norma interpretandola nel senso che i provvedimenti ministeriali debbono essere puntualmente motivati, sono sindacabili dal giudice ordinario e non possono comprimere il grado di libertà personale del detenuto, nè disporre trattamenti contrari al senso di umanità. Con questi limiti, a parere della Corte costituzionale, la norma è giustificata dalla presenza negli stabilimenti penitenziari di «soggetti refrattari a qualsiasi trattamento riabilitativo ed anzi così spiccatamente pericolosi da rendere indispensabile la possibilità di un regime differenziato».

In effetti, la norma si spiega con la particolare pericolosità della criminalità organizzata, specie di quella mafiosa, e con l'esigenza dello Stato di contrastarla con la necessaria efficacia.

Nella previsione che questa pericolosità si attenuasse con il decorso del tempo, l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 306 del 1992 stabilisce che «le disposizioni previste dall'articolo 19 cessano di avere

effetto trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

In questo modo, la misura dell'articolo 19 ha assunto carattere eccezionale e provvisorio e cesserà nell'agosto del prossimo anno. Purtroppo però, i fatti dimostrano, senza possibilità di dubbi, che il pericolo rappresentato dalla criminalità organizzata e mafiosa non è scomparso nè diminuito in termini apprezzabili. Le stragi recenti, la frequenza di attentati verificatisi in Sicilia e in altre regioni meridionali, la tracotanza di capi mafiosi che hanno tentato di far sentire la loro voce anche dal carcere, l'imminente celebrazione di importantissimi processi sono tutte circostanze che impongono di evitare ogni allentamento della vigilanza dello Stato di fronte al fenomeno della mafia.

Un intervento diretto allo scopo appare tanto più urgente e necessario, in quanto negli ultimi tempi, molti esponenti di alcune forze politiche e perfino membri della compagine governativa hanno auspicato l'abolizione del regime differenziato dei detenuti e, in nome di un falso garantismo, non hanno esitato a sostenere che la sospensione del normale trattamento penitenziario nei confronti dei mafiosi sarebbe in contrasto con i principi dello stato di diritto.

Bisogna uscire da equivoci del genere, perchè fin quando la criminalità organizzata ha le potenzialità attuali, l'impegno dello Stato non può e non deve essere altro che quello di combatterla con tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento giuridico.

Si propone pertanto di abrogare l'articolo 29 citato, in modo che la misura della sospensione delle normali regole di tratta-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento penitenziario diventi permanente e possa essere eventualmente abolita non appena la forza delle organizzazioni criminali non metterà più in pericolo la convivenza civile e la sicurezza dello Stato.

La legge, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà un banco di prova della volontà delle forze politiche di combattere la criminalità organizzata, un chiaro spar-

tiacque tra chi è davvero contro la mafia e chi invece non lo è.

Peraltro l'approvazione della legge in tempi sufficientemente anticipati rispetto alla scadenza della norma che consente la sospensione del normale trattamento penitenziario servirà anche a spegnere le polemiche, spesso pretestuose che sono sorte in materia ed a togliere ai mafiosi ogni ingiustificata aspettativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.